

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 19 dicembre 2024

**D.d.s. 16 dicembre 2024 - n. 19587**
**Modifica dell'area delimitata per la presenza di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* (Fitoplasma agente della malattia nota come «Flavescenza dorata della vite»)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* all'interno di determinate aree delimitate;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- l'ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale n. 4 del 22 giugno 2023 «Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* atte ad impedire la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.s. 5894 del 20 aprile 2023 «Definizione del pest status della Lombardia per *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* (Fitoplasma agente della malattia nota come «Flavescenza dorata della vite»);
- il d.d.s. 9055 del 16 giugno 2023 «Misure per il contenimento di *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* (Fitoplasma agente della malattia nota come «flavescenza dorata della vite») in Lombardia»;

Considerato che il fitoplasma della flavescenza dorata della vite è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e pertanto rappresenta una seria minaccia per la coltura della vite;

Dato atto che tali disposizioni impegnano Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che, nella riunione del Comitato fitosanitario nazionale tenutasi il 15 luglio 2024, è stato richiesto a Regione Lombardia di far ricadere all'interno del proprio confine regionale la zona cuscinetto dell'area delimitata, quando confinante con un'area indenne di una regione limitrofa in assenza di barriere naturali (catene montuose, zone lacustri);

Ritenuto pertanto opportuno definire l'area delimitata, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, composta da una zona infestata e da una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2,5 Km al di là del confine della zona infestata; la zona cuscinetto non è istituita, in deroga alle disposizioni vigenti, laddove questa si sovrappone ad un'area soggetta a misure di eradicazione, ovvero laddove la presenza di barriere naturali (catene montuose, zone lacustri) impedisce fisicamente la diffusione del vettore e conseguentemente della malattia;

Dato atto che le evidenze del monitoraggio che hanno portato ad indentificare la zona infestata sono disponibili presso la struttura competente e che le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate saranno disponibili sul sito <https://fitosanitario.regione.lombardia.it> e sul geoportale di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r.n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di definire l'area delimitata, così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, composta da una zona infestata e da una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2,5 Km al di là del confine della zona infestata; la zona cuscinetto non è istituita, in deroga alle disposizioni vigenti, laddove questa si sovrappone ad un'area soggetta a misure di eradicazione, ovvero laddove la presenza di barriere naturali (catene montuose, zone lacustri) impedisce fisicamente la diffusione del vettore e conseguentemente della malattia;

2. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito <https://fitosanitario.regione.lombardia.it> e sul geoportale di Regione Lombardia;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni